



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Modifiche al codice della strada

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto legge 68/2022, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, che apporta delle modifiche alle norme sulla circolazione stradale, illustrate in dettaglio nell'allegata scheda (All. A).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

Bg Or *

Testo integrato degli articoli 24, 47, 50, 97, 116, 117, 120, 126 e 190 risultanti dalle modifiche apportate dal decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche

Art. 24

Pertinenze delle strade

(commi 1 - 3 omissis)

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la **ricarica dei veicoli** ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, **da aree per la ricarica dei veicoli**, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti, **delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica** e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

(commi 6 - 8 omissis)

Le modifiche apportate all'art. 24 hanno lo scopo di adeguare le norme relative alle pertinenze stradali per lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso l'installazione di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Attraverso il riconoscimento dei manufatti per la ricarica dei veicoli quali pertinenze di servizio, potranno trovare applicazione le sanzioni previste dallo stesso art. 24 per aver installato stazioni di ricarica senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Art. 47.

Classificazione dei veicoli

(comma 1 omissis)

2 I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

- **categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;**

- **categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;**

- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;))

- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

(comma 2, lettere b, c, d omissis)

Attraverso la modifica dell'art. 47 si è voluto allineare la norma italiana al Regolamento 168/2013 del 15 gennaio 2013, recante disposizioni sull'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Tale modifica non comporta particolari ripercussioni sulle norme in vigore. Infatti, la classificazione dei veicoli in argomento era già contenuta nel citato Regolamento 168/2013 che è direttamente applicabile in Italia.

Art. 50

Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, **o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci**, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. **I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.**

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro

845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.

Con la modifica del comma 1 dell'art. 50, si prevede che i velocipedi adibiti al trasporto di merci possono avere una potenza maggiore rispetto a quelli normalmente utilizzati per il trasporto di persone. Coerentemente con le nuove disposizioni anzidette, con il comma 2, si disciplinano i velocipedi adibiti al trasporto di merci, che devono essere muniti di un piano di carico con specifiche caratteristiche (aperto o chiuso, approssimativamente piano e orizzontale) e dimensioni (lunghezza per larghezza uguale o superiore a 0,3 rispetto alla lunghezza e larghezza del veicolo¹. Pertanto, il velocipede che non risponda alle caratteristiche o dimensioni anzidette, non può essere ritenuto come adibito al trasporto di merci e, di conseguenza, non potrà avere potenza superiore a 0,25 KW.

Inoltre, sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter.

Il comma 2-bis prevede che i velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1, sono considerati ciclomotori, rimandando, tuttavia, alla disciplina dell'art. 97 cds. Lo specifico richiamo alla disciplina dell'art. 97, porta a ritenere che, contrariamente a quanto si era indicato sino ad oggi², la circolazione con un velocipede a pedalata assistita non rispondente alle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1, possa essere sanzionato solo ai sensi dello stesso art. 97.

Tuttavia, riguardo alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma 1, si ritiene necessario fare delle precisazioni. Secondo la formulazione del comma 1, infatti, le caratteristiche e le prescrizioni da rispettare sono riferite all'ipotesi in cui il motore abbia potenza superiore a quella prevista, o in cui il motore, pur continuando ad essere di ausilio alla pedala, non riduce progressivamente l'alimentazione o non si interrompe quando si superano i 25 km/h o quando si smette di pedalare.

Invece, l'ipotesi del velocipede a pedalata assistita con motore elettrico che non sia ausiliario alla pedalata, cioè che sia capace di funzionare autonomamente facendo muovere la bicicletta anche senza pedalare, si ritiene che debba essere preso in considerazione solo ai fini dell'equiparazione di tali veicoli ai velocipedi a propulsione muscolare ai sensi dell'art. 50. Di conseguenza, in questi casi, non troverà applicazione solo l'art. 97, ma anche gli artt. 116, 171 e 193 cds.

Il comma 2-ter introduce una specifica sanzione nei confronti di chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h. Si tratta, quindi, dei velocipedi che hanno un motore elettrico che non interrompe l'alimentazione una volta raggiunta la suddetta velocità. La condotta sanzionata prescinde dalla circolazione su strada, pertanto, non riguarda il conducente che circola con il veicolo con tali caratteristiche, il quale, in questo caso, risponderà della violazione di cui all'art. 97.

Il secondo periodo del comma 2-ter, introduce una specifica sanzione nei confronti di chi effettua modifiche sui velocipedi a pedalata assistita al fine di aumentarne la velocità oltre i 25 km/h o aumentarne la potenza nominale continua del motore elettrico.

Si tratta di violazioni che possono essere applicate a chiunque esegua le modifiche, quindi, non solo al conducente o al proprietario ma anche, ad esempio, al meccanico che esegue le operazioni di modifica. Anche per questa ipotesi, l'applicazione della sanzione prescinde dalla circolazione del veicolo su strada essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della stessa, la sola operazione di modifica. In caso di circolazione, la violazione può concorrere con quella di cui all'art. 97 nei confronti del conducente.

¹ A titolo esemplificativo, se un velocipede è lungo 100 cm, il piano di carico deve essere lungo almeno 30 cm. Pertanto, se il piano di carico ha una lunghezza minore, non può essere considerato come adibito al trasporto di merci.

² Che la circolazione del velocipede a pedalata assistita avente caratteristiche difformi da quelle previste, dovendolo considerare come ciclomotore, rimandava alla disciplina degli artt. 97 (immatricolazione dei ciclomotori), 116 (patente di guida), 171 (uso del casco protettivo) e 193 cds (assicurazione obbligatoria), con la conseguente, eventuale, applicazione delle sanzioni ivi previste

Art. 97

Circolazione dei ciclomotori

(commi 1 – 3 omissis)

3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.

(commi 4 – 14 omissis)

Attraverso la modifica dell'art. 97, la disciplina riguardante il cambio di residenza o di sede dei soggetti intestatari di ciclomotori, viene semplificata e resa coerente con quella già esistente riguardante i restanti veicoli soggetti ad immatricolazione. Infatti, anche in questo caso si tratta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli e non del documento di circolazione per il quale il MIMS non dovrà emettere il tagliando adesivo da applicare sul documento. Pertanto, la residenza o la sede dell'intestatario del ciclomotore dovrà essere sempre verificata attraverso la Banca dati della Motorizzazione. Tuttavia, contrariamente alla disciplina appena richiamata, contenuta nell'art. 94 cds, la disciplina contenuta nell'art. 97 in argomento, non prevede alcuna sanzione in caso di mancato aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli per trasferimento di residenza o sede.

Art. 116

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

(commi 1, 2 e 3, lettere a - e omissis)

3. lettera f) **B:**

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;

(commi 3, lettere g - q, 4 - 18 omissis)

Attraverso la modifica dell'art. 116, comma 3, lettera f), si introduce la possibilità per i titolari di patente di categoria "B" conseguita da almeno due anni, di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto di merci con massa superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, che siano alimentati con combustibili alternativi³. Per considerare legittima la conduzione di tali veicoli con la patente di categoria "B" conseguita da almeno due anni, il superamento dei 3500 kg deve dipendere dall'eccesso di massa del sistema di propulsione che utilizza combustibili alternativi, rispetto ad un veicolo delle stesse dimensioni che utilizza combustibili tradizionali. Inoltre, su questi veicoli non potrà determinarsi un aumento della capacità di carico per effetto del superamento dei 3500 kg di massa.

Tuttavia, tale disposizione non è direttamente applicabile perché l'art. 7, comma 2, del decreto legge 68/2022, ne ha subordinato l'efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 117

Limitazioni nella guida

(commi 1 e 2 omissis)

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. **Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.** Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

(commi 3 – 5 omissis)

La modifica dell'art. 117 introduce un nuovo parametro relativo ai veicoli che possono essere condotti durante il primo anno dal conseguimento della patente di categoria "B". Infatti, per i veicoli ad alimentazione elettrica o ibridi plug-in il limite di potenza è stato alzato a 65 kW per tonnellata rispetto ai 55 kW/t previsto per tutti gli altri veicoli. Resta fermo il limite massimo di potenza assoluta pari a 70 kW alla quale possono arrivare i veicoli della categoria M1⁴, tra i quali rientrano anche le autovetture elettriche e ibride plug-in.

Art. 120

Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita

(commi 1 – 6 omissis)

³ I combustibili alternativi indicati nella Direttiva 96/53/CE sono:

- elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici,
- idrogeno,
- gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL),
- gas di petrolio liquefatto (GPL),
- energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto.

⁴ Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente.

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo.

Con la modifica dell'art. 120, oltre alla sostituzione della rubrica, per renderla coerente con il nuovo testo dell'articolo, è stato introdotto il comma 6-bis con il quale si interviene prevedendo delle misure interdittive nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1⁵. Nei confronti di questi soggetti potrà essere emesso un provvedimento che vieti la conduzione dei velocipedi a pedalata assistita. Si prevede, inoltre, che nei casi in cui le condizioni soggettive indicate nel comma 1⁶ siano intervenute dopo il rilascio della patente di guida, con il provvedimento di revoca emanato dal Prefetto, è possibile disporre anche il divieto di condurre i velocipedi a pedalata assistita.

Art. 121.

Esame di idoneità

(comma 1 e 2 omissis)

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro **delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. **La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità**

⁵ Delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione; le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a (divieto di conseguire la patente di guida per un periodo fino a tre anni), e 75-bis, comma 1, lettera f (divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore), del testo unico sugli stupefacenti; persone alle quali è applicata per la seconda volta una sentenza di condanna per omicidio colposo.

⁶ Da questa ipotesi sono esclusi, tuttavia, i soggetti alle quali è applicata per la seconda volta una sentenza di condanna per omicidio colposo.

sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile.

La modifica dell'art. 121 riguarda soltanto correttivi che riguardano la nomenclatura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché aspetti relativi a controlli interni dello stesso Dicastero che non presentano aspetti di interesse in questa sede.

Art. 126

Durata e conferma della validità della patente di guida

(commi 1 – 7 omissis)

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

(comma 8-bis omissis)

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di

guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**.

(commi 11 e 12 omissis)

La materia relativa alle patenti di guida scadute da oltre 5 anni era stata già oggetto di regolamentazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, nel merito aveva emanato, da ultimo, la circolare n. 38775 del 16 dicembre 2021, diramata da questa Direzione Centrale con circolare del 30 dicembre 2021. Con la modifica dell'art. 126, si definisce la disciplina attraverso una norma primaria. Sul contenuto della modifica dell'art. 126 si rimanda alla lettura della circolare del MIMS n. 20043 del 20 giugno 2022 allegata alla presente (all. 1).

Per quanto riguarda l'attività di controllo su strada, si rende necessario, tuttavia, fare alcune precisazioni.

Il soggetto che guida un veicolo con patente scaduta da oltre cinque anni risponde della violazione di cui all'art. 126 cds anche se dispone di un certificato medico di rinnovo. Infatti, secondo la nuova formulazione del comma 8, la validità della patente di guida è subordinata da quanto previsto dal nuovo comma 8-ter, nel quale è previsto che all'interessato deve essere rilasciata una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida valida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non si presenti il giorno fissato per la prova o non la superi, la patente di guida sarà revocata con provvedimento della Motorizzazione che, tuttavia, per essere efficace ai fine dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 116, comma 15, deve essere notificato all'interessato. Al fine della corretta applicazione delle norme indicate, in caso di esibizione della ricevuta di prenotazione scaduta, si rende necessario eseguire una verifica attraverso la banca dati della motorizzazione sulla presenza di un provvedimento di revoca, accertando, altresì, che sia stato notificato. Infatti, nelle more della notificazione del provvedimento di revisione, il soggetto risponderà della violazione di cui all'art. 126. In tali casi, sarà opportuno, qualora possibile, procedere, altresì alla notificazione del provvedimento dandone immediata comunicazione all'ufficio emittente, inserendo la circostanza anche nella Banca Dati SDI.

Volendo ricapitolare, durante il controllo su strada di un conducente che ha la patente di guida scaduta da oltre cinque anni, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- guida senza aver richiesto l'esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all'art. 126, comma 11;
- guida con certificato medico di rinnovo senza avere la ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all'art. 126, comma 11;
- guida con la ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida in corso di validità: la guida è legittima e non risponderà di nessuna violazione;
- guida con ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida scaduto di validità ma senza che sia stato notificato il provvedimento di revoca della patente: risponderà della violazione di cui all'art. 126, comma 11;
- guida con prenotazione dell'esperimento di guida scaduto di validità con provvedimento di revoca patente emesso e notificato: risponderà della violazione di cui all'art. 116, comma 15.

Art. 190.

Comportamento dei pedoni

(commi 1 – 6 omissis)

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. **Le**

macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.

(commi 8 – 10 omissis)

Con la modifica dell'art. 190 si interviene per regolamentare la circolazione delle macchine per uso di persone con disabilità⁷, alle quali sarà consentito di circolare, oltre che nelle zone riservate ai pedoni, anche nei percorsi normalmente riservati ai velocipedi. Tra questi sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili, sarà possibile la circolazione solo se la macchina è asservita da motore.

PROROGA DEL TERMINE PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Infine, si rappresenta che l'art. 7, comma 3, del DL 68/2022 prevede una proroga al termine del periodo di sperimentazione della micromobilità elettrica, introdotta dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019.

L'art. 7 del citato decreto ministeriale aveva previsto la possibilità di avviare la sperimentazione entro dodici mesi della data di entrata in vigore del decreto stesso⁸, da concludersi entro i successivi ventiquattro mesi.

Con l'art. 33-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il termine di conclusione della sperimentazione era stato prorogato di dodici mesi⁹.

Attraverso il citato comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 68/2022, quest'ultima proroga di dodici mesi è stata modificata in ventiquattro mesi¹⁰.

Pertanto, per effetto delle proroghe citate, la sperimentazione in argomento dovrà terminare entro quarantotto mesi dall'inizio della sperimentazione¹¹.

⁷ Che non rientrano nella categoria dei veicoli secondo quanto previsto dall'art. 46 cds.

⁸ Il DM 4 giugno 2019 è entrato in vigore il 27 luglio 2019.

⁹ Portando il termine della sperimentazione a trentasei mesi.

¹⁰ Portando il termine della sperimentazione a quarantotto mesi.

¹¹ Il termine ultimo per avviare la sperimentazione corrispondeva al 27 luglio 2020. Pertanto, considerando che le proroghe introdotte hanno portato il termine della sperimentazione a quarantotto mesi, il termine ultimo massimo corrisponde al 27 luglio 2024.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e
trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

DIV 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

CONFARCA



Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direz. Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.

Prot.: 300/STRAD/0000020440.E/2022 del 20/06/2022 m_it

Data: 20/06/2022 09:17:13



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

OGGETTO: DL 16 giugno 2022, n. 68, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile”*. – **Modifiche all’articolo 126 CdS in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida scadute da più di cinque anni – Esperimento di guida**

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 139 del 16 giugno 2022 è stato pubblicato il **decreto legge 16 giugno 2022, n. 68**, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile”*.

Ai fini di quel che qui rileva, l’articolo 7, co. 1, lettera h), ha introdotto alcune modifiche articolo 126 del codice della strada che di seguito si evidenziano nel testo oggi vigente:

“co. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

co. 8-bis. ... (omissis)...

co. 8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESSE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata.

Le disposizioni del su menzionato comma 8-ter si applicano anche nel caso di conferma di validità della patente di cui siano titolari soggetti residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, giusta previsione dell'ultimo periodo aggiunto al comma 9.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato DL n. 68 del 2022, le su riportate disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, e dunque il 16 giugno 2022.

Pertanto, quanto ai regimi amministrativi applicabili si chiarisce che:

alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni, per le quali entro il 15 giugno 2022, sia già stata presentata anche istanza di sottoporsi all'esperimento di guida (mod. TT 746) continueranno ad applicarsi le istruzioni già impartite con le precedenti circolari prot. n. 24645 del 29 luglio 2021, prot. n. 25660 del 09 agosto 2021 e prot. n. 38775 del 16 dicembre 2021;

alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni presentate a decorrere da 16 giugno 2022, ed alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni per le quali, alla data del 15 giugno 2022, non sia già stata presentata anche istanza di sottoporsi all'esperimento di guida (mod. TT 746) saranno applicabili le seguenti istruzioni.

* * *

DISCIPLINA DEL RINNOVO DI VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA SCADUTE DA PIÙ DI 5 ANNI, LA CUI ISTANZA SIA PRESENTATA A DECORRERE DAL 16 GIUGNO 2022 O PER LE QUALI, ALLA DATA DEL 15 GIUGNO 2022, NON SIA GIÀ STATA PRESENTATA ISTANZA PER SOTTOPORSI ALL'ESPERIMENTO DI GUIDA (MOD. TT 746).

Ai sensi dell'articolo 126, co. 8-ter, CdS, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, **preliminarmente alla conferma, un esperimento di guida**, ovvero una prova pratica di guida tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

Ne deriva dunque che, se **condizione preliminare necessaria** per la conferma di validità della patente è la **permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida**, nel caso delle patenti scadute da oltre 5 anni **tale requisito non è da solo sufficiente** occorrendo verificare – in un'ottica di tutela della sicurezza della circolazione stradale –, anche il **permanere dell'idoneità tecnica**: al che è appunto preordinato l'esperimento di guida.

Si ricorda che il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni è gestito dal sistema informatico del CED come ostativo all'emissione del certificato medico dematerializzato e che quindi è **necessaria la presentazione della pratica allo sportello.**

Pertanto, il titolare di patente che richiede il predetto rinnovo, o il soggetto dallo stesso delegato, deve:



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- 1) presentare istanza di **duplicato patente** per conferma di validità **all'UMC** attraverso il modulo TT 2112 allegando, ovviamente, tra gli altri documenti ed attestazioni di versamento previsti per la procedura, il certificato medico (in bollo) attestante il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica;
- 2) **presentare** - contestualmente o successivamente, ma comunque entro il termine di validità dell'istanza di **duplicato patente** di cui al punto precedente -, **anche il modulo TT 746** (tale modulo redatto valorizzando il campo *"(2) altre richieste"* con la seguente dicitura: *"esperimento di guida con veicolo (indicare tipo e targa) e accompagnatore (indicare generalità, numero e categoria della patente posseduta)"* corredato da attestazione di versamento attraverso l'applicativo PagoPA della tariffa 2R, pari a euro 16,20 per diritti di motorizzazione.

Si precisa che, qualora sia inutilmente trascorso il termine di validità dell'istanza di duplicato della patente posseduta rinnovato nella validità, senza che sia stata formalizzata anche l'istanza per sottoporsi all'esperimento di guida, per procedere al rinnovo della patente occorre interamente ripetere le operazioni ed i pagamenti esposti nei punti 1 e 2 che precedono.

A fronte della corretta e completa presentazione del modulo TT 2112 e del mod. TT 746, l'UMC consegna all'interessato, contestualmente alla domanda o in un momento successivo, una **ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida** che, in quanto rilasciata a valle della presentazione di **certificato medico** (ed accettazione della richiesta di conferma della validità della patente) **lo presuppone necessariamente** .

Tale **ricevuta** , pertanto, ai sensi del comma 8-ter in commento (che recita: **"valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova"**), è ad ogni effetto **valida per la conduzione dei veicoli** della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, nelle more del perfezionamento della procedura prevista dallo stesso comma e, dunque, **per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio della ricevuta stessa e la data per cui è prenotata la prova di esperimento di guida** .

Si sottolinea che, stante il dettato della disposizione in commento, **non è possibile emettere il duplicato della patente di guida rinnovata nella validità se non è formalizzata la domanda di esperimento di guida e se quest'ultimo non è superato con esito positivo** .

Il candidato può presentarsi all'esame come **allievo di autoscuola o come privatista, con veicolo non munito di doppi comandi** : in tale ultimo caso, a tutela della sicurezza e incolumità propria e degli altri utenti della strada, dovrà essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, co.2 del C.d.S..

L'esperimento di guida consta in una prova calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato, secondo il criterio esposto dal comma 8-ter in commento: **"L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta."**

Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolge secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

Patente comprendente le categorie	Esperimento/prova pratica di guida
CE e DE	una di tali categorie



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

C (o C1) e DE	categoria DE
CE e D (o D1)	categoria CE
C1 (o C1E) e D	categoria D
C e D1 (o D1E)	categoria C
C e D	una di tali categorie
C1E e D1E	una di tali categorie
C1E e D1	categoria C1E
C1 e D1E	categoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE)	una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1	una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2)	categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE)	categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Nel caso di esito favorevole dell'esperimento di guida, accertato quindi il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida:

- poiché la ricevuta di prenotazione all'esperimento predetto non potrà più essere utilizzata per la conduzione di veicoli (essendo ormai scaduta la data nella stessa annotata), gli UMC consegneranno ai candidati la **ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente posseduta**;
- gli UMC potranno dare corso all'emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un'apposita "informativa" circa la data e l'esito dell'esperimento di guida effettuato.

Nel caso di **esito negativo** o di **assenza** del conducente nel giorno e nell'ora dell'esperimento di guida il legislatore ha disposto che: **"Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata."** (cfr ultimo periodo comma 8-ter).

In tali casi gli UMC procedono ad inserire nella maschera GE91 il provvedimento di revoca.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE


Si evidenzia, in definitiva, come la **principale e sostanziale differenza** tra la disciplina dell'esperimento di guida di cui alle circolari del 2021, citate in premessa, e quella introdotta dall'articolo 126, co. 8-ter, è relativa agli effetti del **mancato superamento dell'esperimento stesso o dell'assenza del conducente: ai sensi delle circolari su menzionate, ne deriva l'adozione di un provvedimento di revisione sulla patente; ai sensi delle nuove disposizioni del Codice della strada, invece, ne deriva la revoca della patente.**

DISPOSIZIONI FINALI

Resta confermato che:

- i conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021 (data di applicabilità delle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 24645 del 29 luglio 2021 e successive integrazioni) sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, possono avanzare istanza di "esperimento di guida": **ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa;**
- vi è facoltà di organizzare sedute di esami di guida nella forma "mista" ricomprendendo anche, oltre agli esami per il conseguimento della patente, "esperimenti di guida" e prove pratiche di revisione patente. Il tutto, evidentemente, nell'ambito dei massimali consentiti nel vigente nastro operativo;
- le disposizioni in materia di esperimento di guida si applicano nel caso di conversione di una patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione: anche in tal caso, **ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa.**

(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI